

ALBO N.

272

dal

29.11.21

al

14.12.21

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 81 /21

DETERMINAZIONE N. 196 / 21

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

li, 26/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott.ssa Claudia Tata)

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, della legge n. 108 del 2021, del servizio di brokeraggio assicurativo.

CIG: ZCE3407E3F

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE (25.11.2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente, in data 17.11.2021, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Premesso:

- Che le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte delle P.A., giovare della collaborazione del Broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 e s.m.i.;
- Che l'apporto del Broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- Che le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato, altresì, l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai Broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- Che questo Ente non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
- Che l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- Che il Broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- Che l'attività del Broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali gli Enti sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- Che il Broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi dell'Ente, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri

e di costituirsi quale unico interlocutore per l'Ente in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

- Che si dimostra indispensabile, al fine dell'espletamento della suindicata attività, provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata, finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente, ed effettivamente rispondenti alle esigenze di quest'ultimo;

Considerato che i servizi assicurativi di questo Ente sono scaduti e che, al fine di tutelare opportunamente gli interessi dell'Amministrazione, risulta necessario provvedere alla stipula delle relative polizze assicurative;

Richiamato il D. Lgs. 209/2005 che ha disciplinato l'attività del broker e ne ha previsto l'obbligo di iscrizione al R.U.I., stabilendo che il broker è colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione soggetti che intendono provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando direttamente alla loro esecuzione;

Preso atto dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni private che prevede espressamente che: *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*;

Considerato che in relazione alla natura del contratto di brokeraggio ed alla sua onerosità, la Deliberazione dell'ANAC n. 52 Adunanza del 16 maggio 2012 ha evidenziato, tra l'altro, espressamente che: *"Innanzitutto il fatto che la stazione appaltante non sostenga alcun onere apparente per la remunerazione del broker ha fatto ritenere più volte che tale affidamento non rientri tra quelli disciplinati dal Codice dei Contratti, ovvero che sia applicabile una disciplina particolare, essendo comunque l'appalto sottosoglia. La questione relativa alla presunta gratuità si ritiene ormai superata, considerato che, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il valore posto a base di gara comprende l'insieme delle entrate che affluiscono all'aggiudicatario (comprese quelle derivanti da terzi) per effetto dell'affidamento (sul punto si vedano anche le Deliberazioni dell'Autorità n. 9 del 12.02.2009 e n. 71 del 09.09.2009). La riconducibilità dei servizi di consulenza assicurativa agli appalti di servizi era già stata indicata nella Circolare n. 26/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria dello Stato. Inoltre, sia i servizi di intermediazione assicurativa che quelli di consulenza nel campo delle assicurazioni sono chiaramente ricompresi nell'allegato 2A del Codice dei Contratti"*;

Considerato che, per le motivazioni sopra espresse sull'onerosità del contratto di cui si tratta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.lgs. 50/2006 e s.m.i, il valore complessivo stimato dell'affidamento ammonta a complessivi €. 38.000,00, per il periodo di 2 anni dalla stipula del contratto, comprensivo del costo della provvigione che remunererà il broker per l'effetto dell'affidamento basate sui premi annui assicurativi lordi riferiti alle polizze da stipulare (come riportato nella sottostante tabella) calcolato applicando le seguenti percentuali provvigionali: 6 % per le polizze RCA, 14% per tutte le altre polizze:

	Polizza assicurativa	Premio annuale lordo	Spesa biennale presunta	Costo Provvigione annuale	Costo Provvigione biennale
1	R.C.T./O + gestione S.I.R.	€. 8.300,00	€. 16.600,00	€. 1.162,00	€. 2.324,00
2	Tutela legale Ente	€. 3.200,00	€. 6.400,00	€. 448,00	€. 896,00
3	Rischio incendio (ALL RISKS)	€. 800,00	€. 1.600,00	€. 112,00	€. 224,00
4	R.C. Patrimoniale	€. 2.100,00	€. 4.200,00	€. 294,00	€. 588,00
5	Infortuni conducenti di veicoli in missione	€. 300,00	€. 600,00	€. 42,00	€. 84,00
6	K.A.S.K.O. per veicoli dip./amm in missione	€. 1.500,00	€. 3.000,00	€. 210,00	€. 420,00
7	RCA + Garanzie accessorie Autoveature: CH792FC - BT382CE - DG 187RY con infortunio conducente	€. 2.800,00	€. 5.600,00	€. 168,00	€. 336,00
		€. 19.000,00	€. 38.000,00	€. 2.436,00	€. 4.872,00

Precisato che, comunque, il servizio non comporta, per la XV COMUNITA' MONTANA "Valle del Liri", alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

Osservato:

- Che l'art. 1 della legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, della legge n. 108 del 2021, dispone che *"al fine di incentivare gli investimenti pubblici delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"*
- Che l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i., disciplina le procedure per l'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazioni appaltanti affidino direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro;

- Che ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, del d.l. 76/2020 e s.m.i., convertito nella legge 120/2020, fino al 30 giugno 2023, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;

Visto l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

Visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia per relationem, che stabilisce, tra l'altro, espressamente che: "Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine "procedono") l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021 e s.m.i., quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici";

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici";

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

Vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: "Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva" che prevede espressamente che: "che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici";

Visto il par. 1.3 delle Indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del d.l. n. 76/2020, convertito nella legge n. 126/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" redatta da ITACA sull'esenzione della presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva che sul punto recita espressamente che: "La ratio di semplificazione e accelerazione delle procedure sottesa alla norma di deroga, nello specifico finalizzata ad alleggerire gli oneri economici e amministrativi a carico degli operatori economici, assieme ad una sua lettura sistematica in combinato con la disposizione di cui all'art. 8 che prevede il dimezzamento dei termini di presentazione delle offerte, dovrebbe avvalorare un'interpretazione estensiva, favorevole ad applicare l'esenzione altresì alla presentazione della dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva";

Considerato, altresì, che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di notevole complessità sia per ciò che attiene la valutazione complessiva del quadro di rischio (sempre dinamica nel tempo) sia per la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative con cui vengono stipulati i singoli contratti, poiché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

Atteso che, per quanto sopra, si ritiene opportuno individuare un operatore economico che possa garantire la corretta valutazione dei rischi ed inoltre sia in grado di assicurare una costante collaborazione ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo ed una costante manutenzione del programma assicurativo dell'Ente;

Dato atto:

- Che, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore massimo presunto del servizio in oggetto, considerando la base delle polizze da porre in essere, e più precisamente i premi imponibili relativi al 2021 – 2023 comprensive delle provvigioni globali da attribuire per l'operato del Broker, è inferiore a 40.000,00 euro;
- Che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né la XV COMUNITA' MONTANA "Valle del Liri" è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- Che la provvigione spettante al broker viene remunerata, ai sensi di legge e della prassi in materia Assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della Società Assicuratrice, di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la Compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che detta

quota percentuale è in misura del 6% dei premi imponibili per i rami RCA ed in misura del 14% degli altri rami assicurativi; che detta quota percentuale non rappresenta un onere aggiuntivo per l'Ente, rimanendo il premio di polizza immutato;

- Che il contratto di Brokeraggio Assicurativo, pur rivestendo caratteri tipici dell'appalto di servizi, risulta caratterizzato dal requisito dell'*intuitu personae*, ovvero è basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, essendo il Broker un professionista esperto del ramo assicurativo, cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle migliori condizioni, per casi complessi;
- Che la tesi dell'*intuitu personae* non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo professionale, mentre il supporto della struttura Societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- Che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";
- l'arti. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare il procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto;

Verificato che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2000, in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di brokeraggio assicurativo;

Considerato:

- Che risulta opportuno, per le sopra esposte ragioni, provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata, finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico della XV COMUNITA' MONTANA "Valle del Liri" ed effettivamente rispondenti alle esigenze di quest'ultima;
- Che le prestazioni del Broker, come già argomentato, sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della Compagnia Assicurativa, di una percentuale provvigionale e che non rappresenta un onere aggiuntivo per l'Ente, rimanendo il premio di polizza immutato

Considerata, pertanto, l'opportunità di procedere mediante affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, della legge n. 108 del 2021;

Atteso che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

Ritenuto opportuno affidare il suddetto servizio per 2 (due) anni e, precisamente, per il periodo 2021 – 2023 ed è consentito il rinnovo del contratto per ulteriore periodo. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
- c) la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, è stata compiuta tendo conto in relazione al grado di soddisfazione maturato con riferimento a precedenti rapporti contrattuali;

Dato atto:

- Che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai Broker assicurativi;
- Che il ricorso all'attività del Broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), come appalto di servizi;

Richiamata la Deliberazione del Commissario, con poteri di Giunta, n. 24 del 18.10.2021, di adozione di specifico atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;

Considerato che è stata individuata la Società Cerilli & Partners Insurance Brocker s.r.l. il contraente con il quale avviare una trattativa negoziale per addivenire ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 e s.m.i. del servizio di brokeraggio;

Considerato che la società Cerilli & Partners Insurance Brocker s.r.l. è un operatore economico che si occupa principalmente dell'attività oggetto del presente affidamento nell'ambito dell'intero territorio nazionale qualificandosi come un operatore affidabile e professionale;

Verificato che ai fini del rispetto del principio di rotazione l'operatore economico individuato non ha intrattenuto rapporti contrattuali pregressi con la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 36 comma 1 e linee guida ANAC n. 4 (applicazione del principio di rotazione);

Visto l'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e smi che recita espressamente: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici" comma 1 (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale);

Preso atto:

- Che è stato richiesto alla società Società Cerilli & Partners Insurance Brocker s.r.l., iscritto nell'elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all'art. 30, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di far pervenire la propria offerta/preventivo dei premi assicurativi, relativi alle polizze assicurative da stipulare, con l'indicazione delle provvigioni a carico delle compagnie assicurative per ogni ramo interessato;
- Che il suddetto Operatore Economico ha presentato il preventivo/offerta telematica entro la scadenza fissata alle ore 12:00 del 25.11.2021;
- Che da tale offerta risulta che i premi annuali assicurativi ammontano ad €. 17.864,16, comprensivi della provvigione spettante al broker pari ad €. 2.294,36, e che, pertanto, la spesa complessiva biennale ammonta ad €. 35.688,32;
- Che le operazioni di affidamento sono state espletate mediante l'utilizzo della piattaforma digitale denominata "TuttoGarePA", in conformità agli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 82/2005, per la gestione delle gare in modalità telematica ed accessibile attraverso l'indirizzo internet: <https://xvcomunitamontanalazio.tuttogare.it>;

Ritenuto, pertanto, poter procedere all'affidamento diretto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della Società Società Cerilli & Partners Insurance Brocker s.r.l., con sede in Piazza del Popolo, 18 – 00187 Roma, con una spettante provvigione biennale pari ad 4.588,68, ricompresa nell'importo complessivo dei premi pari ad €. 35.688,32;

Visto il par. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);

Dato atto che relativamente alla verifica dei requisiti ed in particolare dell'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, vista anche la linea guida ANAC n. 4, sono state effettuate le sottoelencate verifiche:

- Visura alla C.C.I.A.A. Doc. n. P V5249308 del 25.11.2021 per verifica iscrizione e inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Verifica presso il Casellario Informativo della Autorità di Vigilanza in data 25.11.2021 da cui non risultano annotazioni;
- DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) prot. INAIL_28872936 avente validità fino al 29.12.2021 dal quale l'Impresa risulta in regola;

Atteso:

- Che la verifica del possesso degli autodichiarati requisiti di ordine generale e degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti potrà essere effettuata nei casi e con le modalità disciplinate dall'art. 13 del "Regolamento comunitario per lavori, forniture e servizi" e sulla base delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019;
- Che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si provvederà alla risoluzione dell'affidamento stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- Che si procederà ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f), della legge 29 luglio 2021, n. 108 che dispone "per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Precisato che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria";

Riscontro:

- che l'affidamento diretto, anche qualora preceduto dall'acquisizione di preventivi, è una modalità di affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata, sia da qualsiasi procedura ordinaria, ed è caratterizzata dalla informalità;
- che con il D.L. 76/2020 e le modifiche apportate dal D.L. 77/2021, si alzano le soglie e si pone un argine, chiaro e netto, tra affidamento diretto e procedure sia esse negoziate che ordinarie, così come era previste nel Codice dei Contratti Pubblici prima del D.L. 32/2019;

Rilevato, altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Considerata l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento delle percentuali provvisionali effettuate in fase negoziazione;

Considerata la natura delle prestazioni richieste, non sono rilevabili i rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 5° del D. Lgs 81/2008, tali per cui risulti necessaria la redazione del DUVRI, né pertanto sono previsti oneri sulla sicurezza destinati all'abbattimento/riduzione di tali rischi Interferenziali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1197 del 18.12.2019, non è dovuto il versamento del contributo di funzionamento alla suddetta Autorità, in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore a €. 40.000,00;

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste del citato provvedimento del Commissario della XV Comunità Montana del 17.11.2021;

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare le premesse, i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2) Di affidare, in virtù del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 1, co. 1 e 2, lett. a), della legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, della legge n. 108 del 2021, il servizio di brokeraggio assicurativo della XV COMUNITA' MONTANA "Valle del Liri" per la durata di anni 2 (due), in ragione delle garanzie professionali e tecniche fornite, alla Società Cerilli & Partners Insurance Brokers S.r.l., con sede in Piazza del Popolo 18 – Roma;
- 3) Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci rese dall'operatore economico affidatario in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) Di dare atto, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
 - c) la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - d) l'importo biennale dei premi ammonta ad €. 35.688,32 comprensivo delle relative provvigioni spettanti al broker e calcolate in €. 4.588,68;
- 5) Di dare atto:
 - che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo *de quo* non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione in quanto la remunerazione della società di brokeraggio, come da prassi di mercato, è a carico delle compagnie con le quali vengono stipulate le coperture assicurative;
 - che l'affidamento del servizio non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'ente, in quanto le provvigioni spettanti al Broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere, come meglio evidenziato in premessa;
 - che al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l'appaltante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo

quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136/2010. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art.3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'affido delle forniture siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso le società poste italiane. La ditta si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti clausola con la quale ciascuno di essi assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

- 6) Di non impegnare, per l'affidamento in oggetto, alcuna spesa, in quanto lo stesso non comporta alcun onere per codesto Ente;
- 7) Di dare atto che il CIG è ZCE3407E3F;
- 8) Di dare atto, altresì, che:
 - a norma dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è il Geom. Massimo Casinelli;
 - relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento/Servizio Patrimonio, Urbanistica, LL.PP., situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- 9) Di disporre:
 - La pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti;
 - La pubblicazione dei dati del presente affidamento sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012 (legge anticorruzione);

A L L E G A

- 1) Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. INAIL_28872936 con scadenza validità al 29.12.2021, attestante la regolarità contributiva della ditta;


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO - URBANISTICA LL.PP.**
(Geom. Massimo Casinelli)

XV COMUNITÀ XV COMUNITÀ MONTANA
"VALLE DEL LIRI"
- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 29.11.2021, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 29.11.2021



Raffaele Allocca